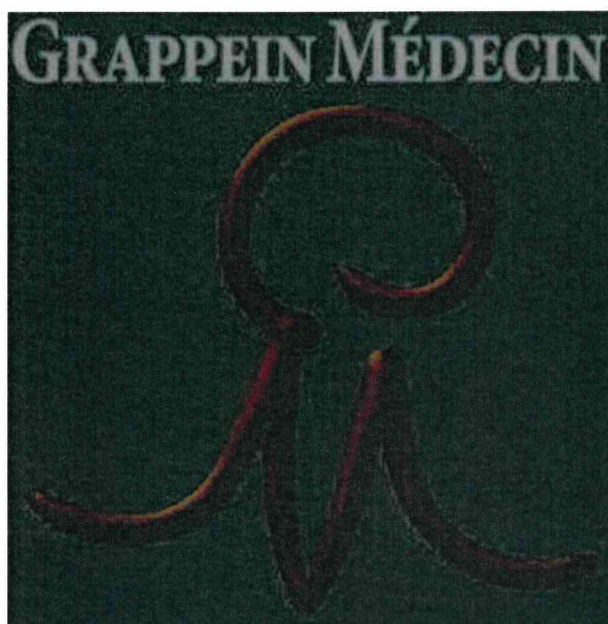




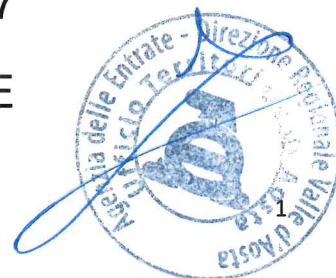
STATUTO

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“GRAPPEIN MEDECIN”

AI SENSI DEL DLGS N. 117/2017

CODICE DEL TERZO SETTORE



Statuto dell'Organizzazione di volontariato "GRAPPEIN MEDECIN"

esente da imposta di registro ai sensi dell'art. 82 DLgs 117/2017 e dell'art. 26 del DLgs 105/2018

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, in conformità alla Carta Costituzionale, l'Organizzazione di volontariato denominata "GRAPPEIN MEDECIN – ODV". Essa è disciplinata dal presente Statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore s.m.i..

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale potrà essere automaticamente integrata dall'acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente Statuto.

L'Organizzazione di volontariato ha la sede legale nel comune di Cogne (Valle d'Aosta). L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall'Assemblea ordinaria.

L'Organizzazione di Volontariato è disciplinata dal presente Statuto e, se necessario, da un regolamento interno di funzionamento e da eventuali altri regolamenti che si rendessero necessari per meglio disciplinare specifici rapporti associativi o attività.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L'Organizzazione di volontariato non persegue scopi politici, religiosi o di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre O.D.V. che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria o effettuate a favore di soggetti nell'esclusivo fine istituzionale dell'Organizzazione medesima. Dunque, gli utili o gli avanzi di gestione, i fondi, le riserve e/o i capitali sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci con lo scopo di operare principalmente nel settore della **promozione e della valorizzazione dei beni culturali**, svolgendo le seguenti attività primarie:

- a) tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla l. 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409;
- b) promozione della cultura e dell'arte. Ciò valorizzando e promuovendo le particolarità storico-culturali e artistiche della Valle di Cogne. L'Organizzazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche.

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. f), i) e k) del Codice del Terzo settore. In particolare, precipuo obiettivo dell'Organizzazione è – tra tutte le testimonianze storico-artistiche e culturali presenti sul territorio di Cogne e della sua valle, di cui l'Organizzazione ha a cuore il destino e intende promuoverne la valorizzazione – concorrere all'acquisizione, alla riqualificazione, al restauro, alla conservazione, alla gestione e alla fruizione della casa del dottor César-Emmanuel Grappein (Cogne, 1772-1855), altrimenti detta "Casa dell'orologio" e sita nel centro del capoluogo comunale di Cogne.

L'Organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo settore. La loro individuazione è approvata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Nel caso l'Organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Associati)

Sono associati tutte le persone fisiche ~~che~~ che condividono le finalità dell'Organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell'interessato il quale si impegna ad accettare, in caso di ammissione le norme dello Statuto dei regolamenti e in generale delle disposizioni interne e a partecipare alla vita associativa. La richiesta di ammissione per i minorenni è attribuita a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta. È comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro 60 giorni dalla deliberazione.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro 60 giorni.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di associato si perde per:

- dimissioni con effetto allo scadere dell'anno;
- mancato pagamento della quota sociale;
- decesso;
- esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statuari e/o persistente violazione delle regole dell'Organizzazione.

L'esclusione dell'associato è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati all'interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Organizzazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio.

ART. 4 (Diritti e doveri degli associati)

Tutti gli associati godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Organizzazione e alle sue attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Organizzazione senza limiti e discriminazioni;
- esercitare il diritto di voto in Assemblea;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
- controllare l'andamento dell'Organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo Statuto;
- consultare i libri sociali inoltrando domanda al Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite da quest'ultimo e indicate in apposita deliberazione preventivamente adottata;
- dimettersi.

Gli associati hanno il dovere di:

- rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti;
- osservare le norme interne dell'Organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
- versare la quota sociale annuale stabilita dall'Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite agli associati e ai loro eredi;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri associati e degli utenti.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L'Organizzazione di volontariato si avvale di volontari che, per libera scelta, svolgono attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere

risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

I volontari, associati o non associati, sono iscritti in un apposito registro, svolgono la loro attività in modo non occasionale.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 7 (Assemblea degli associati)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con il versamento della quota sociale annuale. Ciascun associato ha un voto. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenne alla prima Assemblea dopo il raggiungimento della maggiore età. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro. Gli associati minorenni sono computati ai fini dei quorum assembleari. Ciascun associato può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati se l'Organizzazione ha meno di 500 associati e di 5 associati se ne ha più di 500. Si applicano l'articolo 2373 e i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del C.C. in quanto compatibili.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono convocate almeno 10 giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, è costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega da conferirsi ad altro associato; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello Statuto, la trasformazione, la fusione o la scissione sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell'Organizzazione e la devoluzione del patrimonio è approvato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l'Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L'Assemblea ordinaria:

- elegge e revoca tra gli associati i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero;
- approva il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- approva il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- approva l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all'art. 2;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- approva l'ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione;
- delibera lo scioglimento dell'Organizzazione;

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea. Le decisioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti gli associati compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 a 9 membri scelti in maggioranza tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno 5 giorni prima della data della riunione, con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di convocazione. È validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Dura in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione della carica di consigliere, per dimissioni, revoca da parte

dell'Assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio Direttivo coopterà i candidati non eletti e ne proporrà la ratifica alla prima Assemblea utile. I consiglieri subentranti rimangono in carica per la durata residua del mandato.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della maggioranza dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria (art. 7) entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Tutte le cariche sociali nel Consiglio Direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all'art. 5.

Tra gli amministratori, il potere di rappresentanza spetta al Presidente, il quale è il legale rappresentante dell'ODV e compie tutti gli atti che la impegnano. Il potere di rappresentanza è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza ai sensi del comma 7 dell'art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri da parte dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Organizzazione, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il programma delle attività e il bilancio preventivo per l'anno successivo;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio dell'anno precedente comprensivo della relazione di missione;
- redige e presenta all'Assemblea l'eventuale bilancio sociale di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
- elegge il Presidente e il Vicepresidente tra i propri componenti;
- nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
- accoglie le domande degli aspiranti associati o le respinge con motivazione;
- propone all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- propone all'Assemblea l'ammontare della quota sociale annuale;
- individua le attività diverse di cui all'art. 2 del presente Statuto e le propone all'Assemblea;
- ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- nomina, tra i soci esterni al Consiglio Direttivo, i delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- intraprende le decisioni inerenti all'adesione e/o alla partecipazione dell'Organizzazione ad enti od istituzioni pubbliche o private che interessano l'attività della stessa, designando i rappresentanti da scegliere tra gli aderenti;
- redige e/o revisiona ogni opportuno regolamento di funzionamento o esecuzione (art. 1) approvati dall'Assemblea;
- redige e approva le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- assolve ogni funzione che lo Statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono tenuti alla riservatezza sulle questioni di cui trattano. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e decade per:

- scadenza del mandato;
- dimissioni volontarie;
- revoca decisa dall'Assemblea.

Compete al Presidente:

- presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea e curarne l'ordinato svolgimento dei lavori;
- sovrintendere a tutte le attività dell'Organizzazione;
- sottoscrivere il verbale del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell'Organizzazione dove possono essere consultati dagli associati;
- nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella sua prima riunione.
- delegare, in via provvisoria o permanente, parte dei propri compiti anche ad altri membri del Consiglio Direttivo aderenti.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell'Organizzazione. Sono nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per gli acquisti deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Organizzazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il bilancio di esercizio. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere.

ART. 11 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

- da beni mobili, immobili e beni mobili registrati di proprietà dell'Organizzazione;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all'Organizzazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

- quote associative e contributi degli associati;
- eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno accettare;
- rendite patrimoniali;
- erogazioni liberali degli aderenti e dei terzi;
- contributi privati, dello Stato, delle regioni, di enti locali od istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Codice del Terzo settore e relative linee guida ministeriale;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

- proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
- entrate derivanti da
 - attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'Organizzazione senza alcun intermediario;
 - cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempre che la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario;
 - attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell'Organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Il patrimonio così composto e comprensivo altresì di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente utili e avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori, collaboratori o componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso.

ART. 12 (Bilancio)

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio è predisposto dal Tesoriere su indicazione del Consiglio Direttivo.

Più precisamente:

- a) Il bilancio di esercizio deve essere adottato dal Consiglio Direttivo che lo trasmette all'Assemblea per la sua approvazione, a norma del presente Statuto, entro la fine del mese di aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo stesso.
- b) Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato da una relazione di missione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.
- c) Il bilancio preventivo, predisposto dal Tesoriere, contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all'esercizio annuale successivo ed è approvato dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell'Organizzazione 10 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato.

ART. 13 (Libri sociali)

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- il libro degli associati;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni delle Assemblee;
- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

È altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari.

ART. 14 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L'Organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall'Assemblea straordinaria degli associati e con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell'articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L'obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 15 (Particolari norme di funzionamento)

Particolari norme di funzionamento o di esecuzione del presente Statuto saranno disposte dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

ART. 16 (Controversie e norme di rinvio)

La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Organizzazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del tribunale ove ha sede l'Organizzazione di eseguire la nomina del terzo arbitro.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore.

Registrato ad AOSTA il 31/08/2023 al n° 332
serie 3 Esatti Euro 0
(€ 0)



3 332 30/03/2023

0,00 **T4D23L000332000JJ**
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

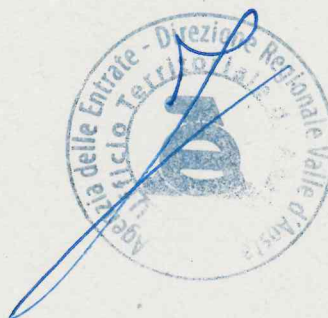
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T4D



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE DI AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO

Oggetto: REGISTRAZIONE STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"GRAPPEIN MEDICIN" - 91067120070

Classificazione:

Mittente: PERRATONE CLAUDIO

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0015991

Data: 30/03/2023 12:40:43

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE D'AOSTA

